



CAPITOLATO D'ONERI

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018

Pinerolo,
GIUGNO 2018

Nome file:
Capitolato Noleggio
lungo termine 2018
.doc

**UFFICIO ESERCIZIO
RETI GAS**

Pagina 1

| | |
|---|----|
| PARTE GENERALE | 2 |
| ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO | 2 |
| ART. 2 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI | 2 |
| ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO | 2 |
| ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI | 3 |
| ART. 5 - NUMERO DEI VEICOLI | 3 |
| ART. 6 - UTILIZZO DEI VEICOLI | 3 |
| ART. 7 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DEI VEICOLI | 3 |
| ART. 8 - USCITA DEI VEICOLI DAL NOLEGGIO | 4 |
| ART. 9 - CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE | 5 |
| ART. 10 - RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO | 6 |
| ART. 11 - GESTIONE DEI CONTROLLI PERIODICI E DELLA MANUTENZIONE | 7 |
| ART. 12 - VEICOLO SOSTITUTIVO (solo se espressamente richiesto nella scheda di offerta) | 7 |
| ART. 13 - INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA | 7 |
| ART. 14 - OBBLIGHI LEGALI, FISCALI ED ASSICURATIVI | 8 |
| ART. 15 - SOCCORSO STRADALE | 8 |
| ART. 16 - RIFORNIMENTO DEL CARBURANTE | 9 |
| ART. 17 - SINISTRI STRADALI | 9 |
| ART. 18 - SANZIONI PECUNIARIE | 9 |
| ART. 19 - FURTO O DISTRUZIONE DEL VEICOLO | 9 |
| ART. 20 - CANONE DI NOLEGGIO | 10 |
| ART. 21 - AGGIORNAMENTO DEL CANONE | 10 |
| ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 11 |
| ART. 23 - CONGUAGLIO FINALE | 11 |
| ART. 24 - RESPONSABILITÀ | 11 |
| ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PENALI | 11 |
| ART. 26 - GARANZIE | 12 |
| ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 13 |
| ART. 28 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE | 14 |
| ART. 29 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO | 14 |
| ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI | 14 |
| ART. 31 - FORO COMPETENTE | 14 |
| Allegato A Classificazione dei veicoli | 15 |
| ALLEGATO B | 16 |

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L.

a socio unico

Direzione

PESANDO Ing. GUIDO

| | | |
|--|---|---|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 2</p> |
|--|---|---|

PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra D.G.N. S.r.l. (nel prosieguo denominata, per brevità, "Azienda") e la ditta che risulterà aggiudicataria (nel prosieguo denominata, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di n. 2 veicoli a noleggio a lungo termine senza conducente, incluso il servizio di manutenzione e, in generale, la gestione operativa delle stesse.
2. Il contratto non vincola in alcun modo l'Azienda a servirsi esclusivamente degli autoveicoli noleggiati dall'Appaltatore.

ART. 2 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1. I rapporti tra l'Appaltatore e l'Azienda saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dall'Ufficio Parco Mezzi e in particolare dal responsabile parco mezzi il Sig. Gianni ROSTAN, attraverso il quale l'Azienda effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.
2. L'Appaltatore indicherà all'Azienda il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.
3. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Azienda possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto e il chilometraggio è variabile in funzione della tipologia del mezzo e dal settore di utilizzo, pertanto vengono allegati sui vari lotti le tabelle relative alla tipologia del mezzo, a partire dalla data di consegna, per un chilometraggio dai 80.000 ai 100.000 km (vedasi le singole schede di offerta). Al chilometraggio previsto si applica una franchigia del 10% calcolato sul chilometraggio totale del contratto per un massimo di 10.000 km; per cui le eventuali eccedenze chilometriche nella franchigia indicata non saranno calcolate. Tale durata potrà essere prorogata dall'Azienda, fino ad un massimo di sei mesi, questo per permettere la sostituzione dei mezzi con nuova gara di appalto.
2. La decorrenza del contratto si intende comunque dalla data di effettiva presa in carico degli autoveicoli.
3. Si richiede annualmente di effettuare un controllo sui reali chilometraggi effettuati al fine di poter valutare con il responsabile parco mezzi di D.G.N. S.r.l. l'aggiornamento del contratto (variazione del contratto a titolo gratuito fatta eccezione dell'aggiornamento della rata).

| | | |
|--|---|---|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 3</p> |
|--|---|---|

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli noleggiati sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente capitolato.
2. I veicoli, al momento della consegna, dovranno essere nuovi di fabbrica.
3. L'Azienda potrà in ogni momento chiedere la sostituzione del veicolo in relazione al quale si sia verificata una delle seguenti condizioni:
 - a) abbia richiesto, in dodici mesi consecutivi nell'arco della durata del contratto esclusi interventi dovuti ad incuria, negligenza, imperizia, dolo e colpa grave, almeno dieci interventi di straordinaria manutenzione o abbia avuto un fermo maggiore di mesi uno, esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri;
 - b) sia divenuto, per qualsiasi motivo, inadatto all'utilizzazione o difforme dalle norme europee, statali, regionali o locali che ne regolano l'utilizzazione e la circolazione.

ART. 5 - NUMERO DEI VEICOLI

1. Il numero di veicoli che saranno noleggiati è pari a 2 (due) .

ART. 6 - UTILIZZO DEI VEICOLI

1. I veicoli noleggiati di cui sopra saranno utilizzati da Dipendenti D.G.N. S.r.l. individuati in POOL, fatta eccezione del mezzo vedi scheda offerta
2. L'Azienda curerà che i soggetti ai quali è affidata la guida dei veicoli noleggiati siano in possesso della patente di guida prevista dalle norme vigenti. Nessun altro obbligo o onere graverà sull'Azienda in relazione all'affidamento della guida dei veicoli, che avverrà a sua insindacabile discrezione.
3. I veicoli noleggiati potranno circolare su tutto il territorio nazionale ed anche al di fuori dello stesso, in tutti gli stati inclusi nella carta verde.

ART. 7 - TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DEI VEICOLI

1. La consegna dei singoli autoveicoli sarà effettuata dall'Appaltatore alla data indicata sulla scheda del singolo mezzo. Se a quella data il mezzo non fosse ancora disponibile sarà cura del responsabile parco mezzi valutare la possibilità di un noleggio breve di un mezzo avente caratteristiche analoghe, senza extracosti a carico dell'Azienda.
2. Gli autoveicoli saranno consegnati, a cura e spese dell'Appaltatore, presso la sede aziendale di D.G.N. S.r.l. in via Vigone 42 PINEROLO.

| | | |
|--|---|---|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 4</p> |
|--|---|---|

3. L'Appaltatore avviserà l'Azienda della disponibilità dei veicoli con comunicazione scritta via telefax e/o mail. La data di consegna dovrà essere comunicata all'Azienda con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo alla messa a disposizione dei veicoli. La consegna dovrà avvenire nei giorni lavorativi (escluso il sabato) dalle ore 9,00 alle ore 16,00.

4. I veicoli saranno ritirati da persona a ciò delegata dall'Azienda, la quale dovrà :

- constatare che il veicolo sia conforme all'Ordinativo di Fornitura emesso;
- controllare che sia dotato della documentazione di bordo composta da:
 - certificato assicurativo;
 - carta di circolazione;
 - manuale operativo;
- controllare che il veicolo sia dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista), tessera Code (se prevista);
- controllare che siano presenti gli attrezzi d'emergenza, giubbotto catarifrangente, ruotino/ruota di scorta (se richiesto), kit gonfiaggio e kit di sollevamento;
- constatare che non vi siano danni visibili;
- sottoscrivere il "verbale di consegna", che sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

5. L'appaltatore contestualmente alla consegna del mezzo dovrà trasmettere il piano di manutenzione e ogni altra informazione che si ritenga necessaria per l'utilizzo del veicolo.

ART. 8 - USCITA DEI VEICOLI DAL NOLEGGIO

1. I veicoli in noleggio, al momento della scadenza del contratto, saranno ritirati con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'Azienda provvederà alla restituzione degli autoveicoli nel luogo tempestivamente indicato dall'Appaltatore, che dovrà trovarsi nel territorio del Comune di Pinerolo o presso sedi con distanze non superiori ai 40 km dalla sede di D.G.N. S.r.l.

3. Qualora l'Appaltatore non prenda in consegna i suddetti veicoli entro 5 giorni dalla data di scadenza del contratto o dalla data concordata con D.G.N. S.r.l. la stessa declina qualsiasi obbligo od onere economico e non è più responsabile della custodia e conservazione degli stessi.

4. All'atto del ritiro, gli incaricati dell'Appaltatore e dell'Azienda redigeranno un apposito verbale, dal quale dovranno risultare i dati identificativi del veicolo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto il ritiro, la percorrenza complessiva indicata dai contachilometri del veicolo e gli eventuali rilievi sul suo stato. Dopo il ritiro, l'Azienda non accetterà alcuna contestazione relativa allo stato del veicolo che non trovi riscontro nell'anzidetto verbale.

| | | |
|--|---|---|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 5</p> |
|--|---|---|

ART. 9 - CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dei veicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi s'intendono remunerati in modo forfetario dal canone mensile di noleggio, senza che riguardo agli stessi l'Appaltatore possa reclamare alcunché nei confronti dell'Azienda.

2. Ai fini del presente capitolato, s'intendono:

- a) per "controlli periodici" tutti i controlli, le verifiche e i test periodici, rapportati all'età del veicolo o alla sua percorrenza chilometrica, prescritti dalla legge o dal presente capitolato nonché quelli necessari, secondo le indicazioni del costruttore e le regole prudenziali suggerite dalla tecnica, per assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo; rientrano nella definizione anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (cd. "tagliandi") e i controlli obbligatori sui gas di scarico;
- b) per "manutenzione ordinaria" l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: lubrificanti utilizzati sia per le manutenzioni programmate che rabbocchi, prodotti analoghi, accumulatori, candele, pneumatici, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e di quello di climatizzazione ,riparazioni e/o rotture accidentali pneumatici) nonché alla messa a punto e alla sostituzione di parti o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso; tali interventi devono avvenire nel numero e con la frequenza prescritti dalla legge o dal presente capitolato, nonché dalle indicazioni del costruttore o dalle regole prudenziali suggerite dalla tecnica, al fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo (ivi compresa la revisione del veicolo secondo le scadenze di legge);
- c) per "manutenzione straordinaria" l'insieme degli interventi comunque volti alla messa a punto, alla conservazione o al ripristino della funzionalità del veicolo, alla sostituzione di parti logore o difettose ovvero all'installazione di accessori, che non rientrino nella definizione di "manutenzione ordinaria". Sono considerati manutenzione straordinaria anche gli interventi di ripristino che si rendono necessari a seguito di sinistri.

3. L'allegato B, unito al presente capitolato per farne parte integrante, individua i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinaria che, ai sensi del comma precedente, si considerano prescritti dal presente capitolato.

4. I ricambi e gli accessori installati sui veicoli dovranno in ogni caso essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal costruttore.

N.B. Si possono accettare ricambi considerati "omologati equivalenti " purchè siano equivalenti sotto il profilo tecnico e di sicurezza.

| | | |
|--|---|--|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p>CAPITOLATO D'ONERI</p> <p>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p>Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p>Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <p>Pagina 6</p> |
|--|---|--|

ART. 10 - RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO

1. L'aggiudicatario provvisorio della gara dovrà presentare, entro e non oltre la data di stipulazione del contratto (o del verbale di consegna della fornitura in caso di inizio dello stesso in pendenza di stipula), a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, la rete dei centri di servizio, presso le quali i veicoli noleggiati potranno fruire dei controlli periodici e degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti (relativi agli interventi di meccanica, carrozzeria, elettrauto e gommista). Si specifica che la rete dei centri di servizio dovrà essere costituita da officine autorizzate o concessionarie del marchio offerto le quali possano svolgere anche eventuali interventi in garanzia, dette officine non dovranno comunque superare una distanza pari a 10 km dalla sede di D.G.N. S.r.l.
2. La medesima rete verrà allegata al contratto d'appalto.
3. Il Fornitore si impegna altresì a stipulare nuove convenzioni con altre reti di centro servizi, qualora D.G.N. S.r.l. segnali eventuali disservizi o per far fronte ad inaspettate esigenze organizzative. Il convenzionamento di eventuali reti aggiuntive andrà effettuato entro venti giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta scritta di D.G.N. S.r.l. E' preferibile da parte della Stazione Appaltante attivare la rete dei centri di servizio in prossimità o comunque ad una distanza non superiore a 10 km dalla sede di D.G.N. s.r.l.

Attualmente i centri di servizio operanti nel Pinerolese con gli attuali contratti in essere sono i seguenti;

OFFICINE MECCANICHE

- OFFICINA AUTORIZZATA FIAT **BADINO di ALBINANTE L. & C. PINEROLO**
o in alternativa
- OFFICINA AUTORIZZATA FIAT **NICOLA DELL'ORTO s.n.c. PINEROLO**
- OFFICINA AUTORIZZATA VOLKSWAGEN **ALPIMOTOR SRL SAN SECONDO DI PINEROLO**
- CONCESSIONARIO FORD **SARA SPA FROSSASCO**
- CONCESSIONARIO RENAULT **RABINO & C. PINEROLO**
- CONCESSIONARIO CITROEN **STILCAR SAN SECONDO DI PINEROLO**

CARROZZERIA :

- **DEPETRIS ENRICO PINEROLO**
o in alternativa
- **LINE-CAR PINEROLO**

GOMMISTA

- **BOLLA PNEUMATICI PINEROLO**

| | | |
|--|---|---|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 7</p> |
|--|---|---|

ART. 11 - GESTIONE DEI CONTROLLI PERIODICI E DELLA MANUTENZIONE

1. I controlli periodici e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, saranno effettuati su richiesta del Parco Mezzi di D.G.N. S.rl. , il quale provvederà a condurre il veicolo presso il centro di servizio, ed al suo successivo ritiro. Qualora tuttavia non fosse possibile spostare il veicolo, l'Appaltatore, su richiesta del Parco Mezzi di D.G.N. S.rl., provvederà, a propria cura e spese, a ritirare il veicolo e a trasportarlo presso il centro di servizio.
2. La richiesta d'intervento per fermo bloccante sarà fatta telefonicamente al "numero verde" all'uopo indicato dall'Appaltatore.
3. Il centro di servizio deve prendere in consegna l'automezzo entro le 3 ore del giorno lavorativo successivo a quello nel quale è stata avanzata la richiesta d'intervento e registrare, con le modalità predisposte dall'Appaltatore, la data e l'ora di presa in consegna. Qualora ritenga che l'intervento richiesto non rientri tra quelli previsti, ne comunica le ragioni all'Ufficio Parco Mezzi D.G.N. S.rl.
4. Il centro di servizio deve registrare, con le modalità predisposte dall'Appaltatore, gli interventi effettuati. Può inoltre chiedere all'incaricato dell'Azienda che ritira il veicolo, la firma di una dichiarazione attestante la data e l'ora in cui il ritiro è avvenuto. Tale dichiarazione e lo stesso ritiro del veicolo non valgono in alcun modo come collaudo o attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.

ART. 12 - VEICOLO SOSTITUTIVO (solo se espressamente richiesto nella scheda di offerta)

1. Qualora il centro di servizio debba trattenere il veicolo per più di 8 ore solari, l'Appaltatore metterà a disposizione dell'Azienda un veicolo sostitutivo, di classe indicata nella scheda di offerta, presso l'officina dove è ricoverato il veicolo; in caso contrario tutti i costi per il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo saranno a carico dell'Appaltatore.
2. Al veicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente capitolato, relative ai veicoli noleggiati, nello specifico dovranno avere le stesse franchigie, servizi.
3. La mancata messa a disposizione dell'autoveicolo sostitutivo, anche se imputabile alla ditta incaricata dall'Appaltatore, comporta l'applicazione di una penale pari ad un decimo del canone mensile, maggiorata di un trentesimo dello stesso canone per ogni giorno di fermo macchina del veicolo da sostituire.

ART. 13 - INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA

3. L'Azienda potrà far eseguire sui veicoli noleggiati interventi di manutenzione o installazioni presso officina interna o di propria fiducia nei seguenti casi:
 - o installazione di pneumatici chiodati nei periodi consentiti dalla legge per utilizzi gravosi;
 - o allestimenti interni sui veicoli autocarri con omologazione N1.

| | | |
|--|---|---|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 8</p> |
|--|---|---|

ART. 14 - OBBLIGHI LEGALI, FISCALI ED ASSICURATIVI

1. Tutti i veicoli noleggiati dovranno essere in regola con le norme vigenti, ivi comprese quelle poste dalle autorità locali, che ne disciplinano l'uso e la circolazione.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti fiscali relativi al possesso o all'uso dei veicoli noleggiati ed in particolare il pagamento delle tasse automobilistiche.
3. Tutti i veicoli noleggiati dovranno essere coperti, a cura e spese dell'Appaltatore, dall'assicurazione obbligatoria RCA, estesa anche ai terzi trasportati, per un massimale non inferiore ad Euro 25.000.000,00, con penalità a carico del cliente per sinistro passivo o consorsuale: Euro zero/zero.
4. Tutti i veicoli noleggiati dovranno avere la copertura assicurativa per danni da incendio, tentato furto, furto parziale (solo per gli accessori presenti sul veicolo all'atto della consegna) e totale del veicolo; quota a carico di D.G.N. S.rl. euro 0,00 per singolo evento. I danni ai cristalli dovranno rientrare nella copertura di danni generici del veicolo.
5. Dovranno inoltre essere garantite le coperture assicurative kasko totale, ricorso terzi da incendio, garanzia cristalli, danni da grandine, danni accidentali al veicolo compresi quelli derivanti da eventi socio politici ed eventi atmosferici, con penalità a carico del cliente per sinistro passivo o consorsuale: Euro zero/zero.
6. Non dovrà essere prevista alcuna franchigia per ogni sinistro per il quale operano le suddette garanzie.
7. L'Appaltatore dovrà munire i veicoli noleggiati di tutti i documenti che, in base alle norme vigenti, devono essere tenuti a bordo del veicolo o comunque conservati dal detentore o dall'utilizzatore, ivi compresi i contrassegni e gli altri documenti attestanti l'assolvimento degli obblighi. Tutti gli anzidetti documenti dovranno essere tempestivamente consegnati all'Ufficio Gestione Veicoli.
8. La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta, oltre alle altre conseguenze previste dal presente capitolato, l'obbligo di tenere indenne l'Azienda dalle relative sanzioni pecuniarie. Eventuali somme che l'Azienda abbia dovuto pagare in relazione a tali inadempimenti, saranno recuperate con le modalità di seguito elencate.

ART. 15 - SOCCORSO STRADALE

1. I veicoli noleggiati dovranno potersi avvalere di un servizio di soccorso stradale che garantisca almeno le seguenti prestazioni:
 - a) i veicoli potranno fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio italiano o di altro stato dell'Unione Europea compresa Svizzera, Andorra e Serbia, fino ad un centro di servizio ove possano essere riparati;
 - b) il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica; al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione, escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione.

| | | |
|--|---|---|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 9</p> |
|--|---|---|

2. Detto servizio potrà essere prestato dall'Appaltatore o da altra ditta da esso incaricata il cui numero di telefono deve essere comunicato all'Azienda; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente all'Appaltatore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura dell'Appaltatore consegnare tempestivamente gli stessi all'Ufficio Parco Mezzi.

3. La mancata prestazione dei soccorsi di cui al primo comma, alle condizioni ivi indicate, anche se imputabile alla ditta incaricata dall'Appaltatore, si considera a tutti gli effetti inadempienza di quest'ultimo e comporta, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal presente capitolato, l'applicazione di una penale pari al doppio del canone mensile.

ART. 16 - RIFORNIMENTO DEL CARBURANTE

1. Al rifornimento del carburante per i veicoli noleggiati provvede l'Azienda a propria cura e spese.

ART. 17 - SINISTRI STRADALI

1. L'Appaltatore provvederà alla gestione dei sinistri stradali che siano occorsi ai veicoli noleggiati, curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali, con le controparti e le compagnie di assicurazione.

2. L'Azienda provvederà a comunicare all'Appaltatore le denunce di sinistro.

ART. 18 - SANZIONI PECUNIARIE

1. L'Azienda provvederà ad identificare il conducente responsabile delle sanzioni pecuniarie che siano state addebitate all'Appaltatore ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada, e lo inviterà ad estinguere la relativa obbligazione o ad impugnare l'atto di accertamento nei modi di legge. A tal fine l'Appaltatore dovrà chiedere all'autorità che gli ha notificato il processo verbale di accertamento, la cartella d'iscrizione a ruolo o l'ordinanza-ingiunzione di rinotificare l'atto all'Azienda.

2. Nel caso in cui l'Azienda non abbia potuto esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo o sia incorsa in maggiori o ulteriori sanzioni per causa imputabile all'Appaltatore, potrà chiedere la restituzione delle somme pagate.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora la sanzione consegua ad un'infrazione che si sarebbe potuta evitare se l'Appaltatore avesse regolarmente adempiuto gli obblighi contrattuali. In tal caso, la sanzione resta a carico dell'Appaltatore.

ART. 19 - FURTO O DISTRUZIONE DEL VEICOLO

1. In caso di furto o distruzione, per incendio, sinistro o altra causa, del veicolo noleggiato, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'Azienda un automezzo sostitutivo.

| | | |
|--|---|--|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 10</p> |
|--|---|--|

2. Successivamente il veicolo oggetto di furto o distruzione dovrà essere sostituito dall'Appaltatore con un veicolo in buone condizioni, aventi le stesse caratteristiche tecniche e di anzianità del veicolo rubato o distrutto. Il nuovo contratto di noleggio, relativo al veicolo rimpiazzato, dovrà quindi avere la stessa durata del contratto precedente.

3. Qualora il furto o la distruzione del veicolo siano imputabili a dolo o a colpa grave dell'utilizzatore, l'Appaltatore ha diritto, in deroga a quanto previsto, al risarcimento del danno, con esclusione della quota per la quale ha o avrebbe avuto diritto ad un indennizzo assicurativo.

4. Il risarcimento di cui al comma precedente dovrà essere chiesto per iscritto dall'Appaltatore, entro dieci giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento, sotto pena di decadenza. Nella richiesta dovrà esporre le ragioni in base alle quali ritiene debba applicarsi il disposto del comma precedente; dovrà inoltre allegare tutta la documentazione atta a comprovare l'entità del risarcimento domandato. Se l'Appaltatore non dispone degli elementi conoscitivi per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, il predetto termine decorre dal momento in cui ne viene in possesso, senza comunque poter superare i diciotto mesi dall'ultimazione dell'intervento.

5. Se l'Azienda accorda, in tutto o in parte, il risarcimento domandato ai sensi del comma precedente, le somme così dovute saranno fatturate separatamente e pagate nei termini e con le modalità previste

6. Ai fini del comma 3, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda le coperture assicurative di cui fruiscono i veicoli noleggiati, con l'indicazione dei relativi massimali. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Azienda l'ammontare degli indennizzi effettivamente conseguiti.

ART. 20 - CANONE DI NOLEGGIO

1. Il canone di noleggio non potrà essere superiore all'importo (iva esclusa) mensile per ogni veicolo indicato nella scheda di offerta e sarà conseguente della somma del costo del puro noleggio e il costo dei servizi.

2. Il canone remunera tutti i lavori, servizi, prestazioni e forniture effettuati dall'Appaltatore in virtù del contratto.

3. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere nessun pagamento all'Azienda, nemmeno a titolo di rimborso spese.

ART. 21 - AGGIORNAMENTO DEL CANONE

1. I prezzi indicati dall'Appaltatore nella propria offerta s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi né abbuono in caso di aumento dei costi derivante da qualsivoglia ragione, fatta eccezione a modifiche contrattuali dovute ad aggiornamenti chilometri o a proroghe di contratto concordate bilateralmente.

| | | |
|--|---|--|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 11</p> |
|--|---|--|

ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I canoni di noleggio saranno fatturati anticipatamente, all'inizio di ciascuna mensilità contrattuale.
2. Il pagamento delle fatture di cui al comma precedente, sarà eseguito entro 60 giorni dalla data di emissione, subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'acquisizione del DURC attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
3. Le fatture dovranno sempre riportare le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento, che avverrà tramite bonifico bancario a valuta fissa.
4. In caso di mancato pagamento delle fatture nel termine di cui al comma precedente, per causa imputabile all'Azienda, saranno dovuti da quest'ultima gli interessi moratori determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.
5. Il termine per il pagamento è interrotto allorché l'Azienda comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota di credito.

ART. 23 - CONGUAGLIO FINALE

1. Ai fini del conguaglio, si procede alla rilevazione dei chilometri complessivamente percorsi dal veicolo al momento del suo ritiro da parte dell'Appaltatore; tale dato deve essere riportato nel verbale di consegna veicolo. Dalla percorrenza così rilevata, viene sottratta la percorrenza contrattuale inclusa la franchigia, indicata nella scheda di offerta. I chilometri in eccedenza o in difetto verranno quantificati al costo indicato per chilometri in eccedenza e/o difetto, rapportata al periodo di permanenza in noleggio dello stesso al termine del contratto di noleggio di ogni singolo mezzo.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ

1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità e obbligazioni per fatti che si verifichino quando gli automezzi noleggiati sono da lui detenuti per il trasporto, la manutenzione o altri servizi previsti dal presente capitolato

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PENALI

1. La Ditta aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa.
2. Ove si verificassero inadempienze dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, D.G.N. S.r.l. procederà, in relazione alla gravità delle inadempienze, all'applicazione delle penali a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato d'oneri.

| | | |
|--|---|--|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 12</p> |
|--|---|--|

3. In particolare, in caso di inadempimento D.G.N. S.r.l. applicherà le seguenti penali:

- a) per inosservanza del termine e modalità di consegna (iniziale) degli autoveicoli di cui alle schede allegate al presente Capitolato e in caso di inadempienza in ordine alla messa a disposizione del veicolo sostitutivo secondo i termini previsti del presente Capitolato sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni autoveicolo per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- b) per inosservanza dei termini previsti per gli interventi di ordinaria manutenzione e per i controlli periodici di cui all'art. 11 del presente Capitolato, sarà applicata la penale di € 30,00 (Euro trenta/00) per ogni autoveicolo e per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo.

4. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa. In caso di mancato riscontro, o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. L'ammontare delle penali applicate sarà trattenuto da D.G.N. S.r.l sulle fatture emesse a pagamento a favore della ditta. D.G.N. S.r.l potrà altresì compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali rivalendosi sulla cauzione definitiva prestata dell'Appaltatore, con l'obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di quindici giorni, pena l'eventuale risoluzione del contratto. Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale d'appalto.

6. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, non pregiudica l'ulteriore diritto di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero ad D.G.N. S.r.l dall'inadempienza dell'Impresa Appaltatrice.

7. In nessun caso, l'impresa Appaltatrice può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con D.G.N. S.r.l

ART. 26 - GARANZIE

1. Contestualmente alla stipula del contratto di appalto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire una fideiussione bancaria o assicurativa, a favore di D.G.N. S.r.l conformemente a quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente i requisiti di garanzia autonoma, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle disposizioni contrattuali.

4. In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia per fatti imputabili all'affidatario, quest'ultimo è obbligato a reintegrare la cauzione entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi

| | | |
|--|---|--|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 13</p> |
|--|---|--|

dall'escussione. Entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni sarà emesso il certificato di regolare esecuzione del servizio con il quale sarà svincolato il documento cauzionale.

5. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

2. In tal caso, la Stazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione appaltante di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

3. Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- dimostrata frode da parte dell'Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all'organizzazione della Stazione appaltante;
- in caso di gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità dello stesso;
- per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;
- infortuni occorsi al personale dell'Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza;
- cessione a terzi dell'esecuzione dell'appalto o di esso senza autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- quando a carico di alcuno degli amministratori dell'Aggiudicatario sia stato avviato un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- dichiarazione di concordato preventivo o di liquidazione;
- dopo tre contestazioni formali di inadempimento, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'Appaltatore, la Stazione appaltante potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla legge, ove sia espressamente prevista la risoluzione di diritto del contratto.

4. Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione appaltante per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

| | | |
|--|---|--|
|  <p>UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS</p> | <p align="center">CAPITOLATO D'ONERI</p> <p align="center">NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018</p> | <p align="center">Pinerolo, GIUGNO 2018</p> <p align="center">Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc</p> <hr/> <p align="center">Pagina 14</p> |
|--|---|--|

ART. 28 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e l'Azienda provvederà a termini di legge.

ART. 29 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Alla presente fornitura si applica la disciplina prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. E' comunque vietato cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte della fornitura oggetto del contratto, senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante e al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto ad aggirare tale divieto, autorizzano la stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

| | | |
|--|--|---|
|  UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS | CAPITOLATO D'ONERI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018 | Pinerolo, GIUGNO 2018 Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc Pagina 15 |
|--|--|---|

Allegato A
Classificazione dei veicoli

Autocarri POOL 4 ruote motrici (totali n° 2 categoria del veicolo “autocarri per trasporto cose– uso di terzi da locare senza conducente“ con destinazione d’uso “NI”)

Data consegna richiesta è indicata sulla scheda di offerta la quale coincide con la data di fine contratto in essere o alla data minima di consegna del veicolo dato dalla casa madre (valore da dichiarare in fase di gara) + 20 gg. per poter gestire le procedure da parte della società di noleggio.

Per quanto riguarda i veicoli a noleggio l'Appaltatore offerente dovrà indicare obbligatoriamente nell'offerta i prezzi relativi ai canoni mensili di noleggio dei modelli richiesti di seguito descritti.

1. Le clausole e le specifiche riportate nel presente allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale d'Oneri.
2. Le caratteristiche tecniche riportate sono tassative. Sono ammessi scostamenti rispetto al valore indicato, entro i limiti di tolleranza normalmente accettati nella pratica commerciale. Sono comunque ammesse prestazioni superiori a quelle stabilite nelle specifiche.
3. Le offerte dovranno indicare, per ciascuno dei lotti, l'importo totale della fornitura compilando gli ALLEGATI C.
5. I veicoli noleggiati dovranno corrispondere al modello indicato dall'Appaltatore in sede di offerta ed accettato dall'Azienda. Nel caso in cui tale modello non venga più commercializzato, l'Appaltatore proporrà all'Azienda un modello equivalente; la proposta sarà accettata dall'Azienda previo accertamento della rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche prescritte e previo giudizio positivo di equivalenza.

| | | |
|--|--|---|
|  UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS | CAPITOLATO D'ONERI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018 | Pinerolo, GIUGNO 2018 Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc Pagina 16 |
|--|--|---|

ALLEGATO B

TOTALE MEZZI Nr. 2 (due)PER UN IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA € 55.000,00 + IVA

N° 1 VOLKSWAGEN CADDY VAN PASSO CORTO 4X4 122 CV TDI

- DURATA MESI 60
- PERCORRENZA TOTALE CHILOMETRI 80.000
- AUTOCARRO 5 POSTI N1
- ALIMENTAZIONE DIESEL
- NORMATIVA ANTIQUINAMENTO MINIMA EURO 6
- COPERTURA SUPPLEMENTARE ANTIPIETRISCO
- CRUSCOTTO CON COPERCHIO VANO PORTA OGGETTI
- PROTEZIONE SOTTOSCOCCA PER CAMBIO E MOTORE
- ABS
- AIR BAG LATO GUIDA
- AIR BAG PASSEGGERO
- CLIMATIZZATORE MANUALE
- ALZACRISTALLI ELETTRICI
- AUTORADIO CON DISPOSITIVO VIVAVOCE BLUETOOTH INTEGRATO CON MINIMO 2 AUTOPARLANTI ANTERIORI
- CHIUSURA CENTRALIZZATA SU TUTTE LE PORTE E PORTELLONI
- PNEUMATICI INVERNALI /ESTIVE A CONSUMO ILLIMITATI LIVELLO PREMIUM
- COLORE ESTERNO BIANCO
- COLORE INTERNO STANDARD
- KIT FUMATORI DOVE PREVISTO (SOLO PER AVERE ACCENDISIGARI IN ABITACOLO)
- RUOTA DI SCORTA CON PNEUMATICO CON DIMENSIONI NORMALI E KIT DI SOSTITUZIONE
- PORTA LATERALE SCORREVOLE DX E SX
- PORTE POSTERIORI A BATTENTE CHIUSE
- BLOCCO DIFFERENZIALE PER NEVE SE DISPONIBILE
- COSTO CHILOMETRI ECCEDENTI E A RIMBORSO €/CENT 5,00 CON FRANCHIA VD CAPITOLATO
- DATA CONSEGNA ENTRO : 15/12/2018**

| | |
|--|-------|
| CANONE MENSILE CADAUNO PURO NOLEGGIO | + IVA |
| CANONE MENSILE CADAUNO SERVIZI | + IVA |
| CANONE MENSILE TOTALE | + IVA |
| IMPORTO TOTALE CONTRATTO (CANONE MENSILE TOTALE PER DURATA) | + IVA |



CAPITOLATO D'ONERI

**NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E
SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018**

Pinerolo,
GIUGNO 2018

Nome file:
Capitolato Noleggio
lungo termine 2018
.doc

**UFFICIO ESERCIZIO
RETI GAS**

Pagina 17

N° 1 VOLKSWAGEN CADDY VAN PASSO CORTO 4X4 122 CV TDI

- DURATA MESI 60
- PERCORRENZA TOTALE CHILOMETRI 100.000
- AUTOCARRO 2 POSTI N1
- ALIMENTAZIONE DIESEL
- NORMATIVA ANTIQUINAMENTO MINIMA EURO 6
- COPERTURA SUPPLEMENTARE ANTIPIETRISCO
- CRUSCOTTO CON COPERCHIO VANO PORTA OGGETTI
- PROTEZIONE SOTTOSCOCCA PER CAMBIO E MOTORE
- ABS
- AIR BAG LATO GUIDA
- AIR BAG PASSEGGERO
- CLIMATIZZATORE MANUALE
- ALZACRISTALLI ELETTRICI
- AUTORADIO CON DISPOSITIVO VIVAVOCE BLUETOOTH INTEGRATO CON MINIMO 2 AUTOPARLANTI ANTERIORI
- CHIUSURA CENTRALIZZATA SU TUTTE LE PORTE E PORTELLONI
- PNEUMATICI INVERNALI /ESTIVE A CONSUMO ILLIMITATI LIVELLO PREMIUM
- COLORE ESTERNO BIANCO
- COLORE INTERNO STANDARD
- KIT FUMATORI DOVE PREVISTO (SOLO PER AVERE ACCENDISIGARI IN ABITACOLO)
- RUOTA DI SCORTA CON PNEUMATICO CON DIMENSIONI NORMALI E KIT DI SOSTITUZIONE
- PARATIA IN LAMIERA CIECA
- PORTA LATERALE SCORREVOLE DX
- PORTE POSTERIORI A BATTENTE CHIUSE
- BLOCCO DIFFERENZIALE PER NEVE SE DISPONIBILE
- COSTO CHILOMETRI ECCEDENTI E A RIMBORSO €/CENT 5,00 CON FRANCHIA VD CAPITOLATO
- DATA CONSEGNA ENTRO : 15/12/2018**

| | |
|--|-------|
| CANONE MENSILE CADAUNO PURO NOLEGGIO | + IVA |
| CANONE MENSILE CADAUNO SERVIZI | + IVA |
| CANONE MENSILE TOTALE | + IVA |
| IMPORTO TOTALE CONTRATTO (CANONE MENSILE TOTALE PER DURATA) | + IVA |

| | | |
|--|--|---|
|  UFFICIO ESERCIZIO RETI GAS | CAPITOLATO D'ONERI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PARCO MEZZI DI D.G.N. 2018 | Pinerolo, GIUGNO 2018 Nome file: Capitolato Noleggio lungo termine 2018 .doc Pagina 18 |
|--|--|---|

Allegato B
Controlli periodici e manutenzione ordinaria periodica

Controlli periodici

| INTERVENTO | PERIODICITÀ |
|--|--|
| Verifica dei livelli | Almeno ogni 30 gg |
| <i>Check-up</i> completo (“tagliando di manutenzione”) | Almeno ogni 20.000 km o 18 mesi salvo diverse indicazioni della casa costruttrice da comunicare in fase di consegna. |

Manutenzione ordinaria periodica

| INTERVENTO | PERIODICITÀ |
|--|---|
| Sostituzione dei pneumatici | Almeno ogni 40.000 Km (completa), nonché ogniqualvolta lo spessore del battistrada sia inferiore a 2,5 mm |
| Equilibratura e convergenza pneumatici | Se necessaria alla sostituzione pneumatici in alternativa a richiesta |
| Fornitura e montaggio dei pneumatici termici con successivo rimontaggio dei pneumatici ordinari (i pneumatici smontati dovranno essere stoccati a cura e spese dell'Appaltatore, presso il Centro di servizio convenzionato) | I pneumatici termici saranno montati sugli autoveicoli, presso i Centri di servizio convenzionati indicati nel capitolato, per il periodo dal 15 novembre al 15 aprile. |

Indicazioni generali

1. Le clausole e le specifiche riportate nel presente allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del capitolato speciale d'oneri.

1. Le periodicità sopra indicate sono impegnative per l'Appaltatore; non impegnano invece in alcun modo l'Azienda a sottoporre i veicoli noleggiati ai controlli e agli interventi manutentivi con tali periodicità.

1. Sono in ogni caso fatte salve le norme giuridiche e tecniche che impongono ulteriori interventi o maggiori frequenze.